



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il 12/10/2011

Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

Numero 131 del 29/09/2011

Oggetto: **ACCORDO TRANSATTIVO PER ESPROPRI AREE P.E.E.P. - APPROVAZIONE.-**

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 18:15 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 13955 del 23.09.2011

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	GIOVANNINI RICCARDO	P
CINCI STEFANO	P	CICERO ALESSANDRO	A
FABBIANI CAMILLA	A	BELLESÌ SILVANO	P
PEDANI VITTORIA	P	LUCCHESINI GIORGIO	A
MARINI GABRIELE	P	AIAZZI MARTA	A
LA PLACA LUISA	P	NENCINI ALESSANDRO	A
GUTTADAURO GIANLUCA	P	CAVICCHIOLI LUCIANO	P
FERRINI ANDREA	P	METTA PAOLA	A
BIANCUCCI KETI	A	FRANCESCHI LETIZIA	P
GALARDI LORENZO	P	IORE LEONARDO PAOLO PIETRO	P
TICCI LORENZO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA, LENZI MAURO, LOGI MASSIMO,
NICCOLINI CLAUDIO, PARRI LEONARDO

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR.
DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 14, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

Il Sindaco – prof. Paolo Brogioni – illustra l'argomento in oggetto; al termine della esposizione del Sindaco intervengono il Consigliere Cavicchioli – al quale risponde lo stesso Sindaco – il Consigliere Fiore, di nuovo il Sindaco, il Consigliere Ferrini: il tutto così come evincesi dall'apposito documento allegato all'originale della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende nuovamente riportare e trascrivere:

... omissis ...

(Si dà atto che alle ore 21,25 si allontanano dall'aula i Consiglieri Fiore e Franceschi: risultano essere presenti, pertanto, n. 11 Consiglieri, oltre il Sindaco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con atto di citazione notificato il 17/5/1994 i Sigg.ri Belli Laura, ed i fratelli Mugnaini Mario, Palmira e Meris convenivano dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il Comune di Colle di Val D'Elsa per opporsi all'indennità definitiva di esproprio e all'indennità di occupazione d'urgenza decretate dalla Commissione Provinciale Espropri relativamente ad alcuni terreni di loro proprietà ed espropriati dal Comune suddetto;

- che con versamenti eseguiti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Siena, tutti recanti data del 19/5/1994 (v. quietanze in atti), il Comune di Colle di Val D'Elsa provvedeva al deposito amministrativo della indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza relativi alla realizzazione del PEEP in Loc. Abbadia, di cui agli atti della causa sopra detta, come segue:

- | | | |
|----|------------------|------------------------------|
| a) | Mugnaini Palmira | Lire 20.214.838 (ric. n° 78) |
| a) | Mugnaini Meris | Lire 20.214.837 (ric. n° 75) |
| b) | Mugnaini Mario | Lire 20.214.837 (ric. n° 74) |
| c) | Belli Laura | Lire 45.158.503 (ric. n° 77) |

il tutto per Lire 105.803.015 (pari ad odierni **€54.642,70**)

che i predetti importi sono tuttora giacenti presso conti fruttiferi aperti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Siena ed intestati ai sopra costituiti Sigg.ri Belli-Mugnaini;

- che a seguito della definizione, da parte della stessa Corte d'Appello di Firenze, di alcune cause pregiudiziali relative alla legittimità dell'esproprio intercorso tra i suddetti comparenti, la causa relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio veniva riassunta dai suddetti Sigg.ri Belli e Mugnaini con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato in cancelleria il 14/3/2007 (N. 774/94 R.G.);

- che nelle more del procedimento interveniva il decesso del Sig. Mugnaini Meris, la cui posizione veniva riassunta dagli eredi Sigg.ri Mugnaini Mario e Palmira, già attori in proprio, i quali provvedevano a reiterare le richieste del loro dante causa;

- che la Corte d'Appello di Firenze in data 16/6/2009 emetteva la **Sentenza n° 1059**, Rep. n° 1163 del 3/8/2009 con la quale:

- 1) *“determina in complessivi € 376.299,49 l'indennizzo dovuto dal Comune di Colle di Val D'Elsa a Belli Laura per l'espropriazione e per l'occupazione d'urgenza del terreno di sua proprietà;*
- 1) *determina in complessivi € 506.305,74 l'indennizzo dovuto dal Comune di Colle di Val D'Elsa a Mugnaini Mario, Palmira e Meris per l'espropriazione e per l'occupazione d'urgenza dei terreni di loro proprietà;*

- 2) dispone che le dette somme, al netto degli acconti già eventualmente versati allo stesso titolo, siano depositate a favore degli espropriati presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi legali dal 23 maggio 1994 fino alla data effettiva del deposito;
- 3) condanna il Comune di Colle di Val D'Elsa al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in istruttoria, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dagli attori e liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre accessori."
- che tale Sentenza, debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Firenze 1 – in data 27/11/2009 al N° 14740 Serie 4, veniva notificata al Comune di Colle di Val D'Elsa in data 8/1/2010;
 - che avverso la suddetta Sentenza n° 1059/2009 il Comune di Colle di Val D'Elsa proponeva ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, iscritto al RG n° 7237 - 2010, ritenendo non immune da vizi logico-giuridici le motivazioni del Giudice di seconde cure in essa espresse e formalizzate;
 - che la Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Civile – in data 30/3/2011 depositava la sentenza n° 7200/11 emessa in data 27/1/2011, con la quale, in sostanza, "...*rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (Comune) al pagamento delle spese processuali in favore dei Mugnaini-Belli in complessivi Euro 14.200,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge*";
 - che gli atti sopra richiamati sono tutti conosciuti e ben noti alle parti sopra costituite le quali si dichiarano perfettamente edotte della situazione che si è nel frattempo consolidata;
 - che sulla base di tali pronunce gli importi finanziari nel tempo maturati, comprensivi di tutte le spese sostenute ed anticipate dalle parti, comprensivi degli interessi sinora maturati, sono suddivisi come segue:

F.lli Mugnaini:		Indennità di Esproprio	€ 303.102,50
		Indennità di Occupazione	€ 203.203,24
		Totale	€ 506.305,74
		Interessi all'8/7/2011	€ 346.105,06
		Spese anticipate leg. e varie su Sent. C. d'Appello	€ 16.502,73
		Int. su spese sentenza App.	€ 450,01
		Spese anticipate leg. e varie su Sent. C. Cassaz.	€ 11.390,38
		Int. su spese sentenza Cass.	€ 37,98
		Tot. Complessivo	€ 880.791,89
		A Detrarre:	
		spese prec. Giudizio	-€ 6.296,89
		Interessi leg. Spese Precedenti giudizi	-€ 729,49
		Deposito amministrativo	-€ 31.320,27
		Int. depos. Amm.vo	-€ 7.297,59
F.lli MUGNAINI	TOTALE NETTO	circa	€ 835.147,65
Belli Laura:		Indennità di Esproprio	€ 225.273,60
		Indennità di Occupazione	€ 151.025,89
		Totale	€ 376.299,49
		Interessi all'8/7/2011	€ 257.234,21
		Spese anticipate leg. e varie su Sent. C. d'Appello	€ 12.265,26
		Int. su spese sentenza App.	€ 334,46

	Spese anticipate leg. e varie su Sent. C. Cassaz.	€ 8.465,62
	Int. su spese sentenza Cass.	€ 28,23
	Tot. Complessivo	654.627,26
	A Detrarre :	
	spese prec. Giudizio	-€ 4.688,93
	Interessi leg. Spese	
	Precedenti giudizi	-€ 543,21
	Deposito amministrativo	-€ 23.322,42
	Int. depos. Amm.vo	-€ 5.434,15
BELLI Laura	TOTALE NETTO	circa €620.638,55

- che pertanto, l'importo complessivo posto a carico del Comune di Colle di Val D'Elsa per effetto della soccombenza nella causa contro i Sigg.ri Belli-Mugnaini, ammonta complessivamente a **€1.455.786,20**;
- che ai sensi dell'art.1965 del codice Civile , le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi delle Sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Firenze sopra citate;
- che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione ,superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione delle sopra indicate pronunce giudiziali;
- che le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- che in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalle suddette pronunce di merito e di legittimità, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo - alla loro messa in esecuzione ;
- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda i Signori Mugnaini e Belli , nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- che per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale , a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alle parti attrici , viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art.194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
- che pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che, anche successivamente alla Sentenza della Corte di Cassazione, potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- che a tale scopo sono state esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;
- che peraltro tutti gli effetti del presente accordo, compresi quelli della definitiva rinuncia alla messa in esecuzione delle sentenze sopra indicate, sono espressamente subordinati all'integrale adempimento da parte del Comune delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel presente atto;
- che in ogni caso il presente accordo non ha effetto novativo e dunque – in caso di inadempimento da parte del Comune – i Signori Mugnaini e Belli potranno richiedere

la risoluzione per inadempimento del presente accordo e agire nei confronti del Comune (eventualmente anche in applicazione dell'art. 1976 c.c.) sulla base delle sentenze sopra indicate

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 135 in data 22/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il Sindaco alla stipulazione del presente atto;

RICHIAMATO l'art.1965 C.C. secondo il quale "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro";

CONSIDERATO che oggetto di valutazione circa la convenienza della transazione è stato anche il rischio connesso alla possibile notifica in formula esecutiva della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata;

PRECISATO, in base a quanto asserito dalla Corte dei Conti della Toscana, con deliberazione n. 132/2010/VSG del 20 ottobre 2010, che in questo caso non si tratta di un debito fuori bilancio perché la vertenza viene definita e conclusa con la firma di un atto transattivo;

PRESO ATTO di quanto affermato dalla Corte dei Conti, la quale sancisce che *"la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente da addivenire alla conclusione dell'accordo (vedere parere Puglia n. 106/09, Sezione Toscana n. 30/08 e Piemonte n. 4/07)."*;

PRESO ATTO, delle puntualizzazioni in merito della Corte dei Conti che precisa che *"nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia per volontà o accordo con la controparte pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere. E' di immediata evidenza che trattandosi di una sentenza esecutiva la procedura relativa ai tempi della transazione deve rispondere al principio di tempestività finalizzata ad evitare la formazione di ulteriori oneri impropri a carico della parte soccombente"*;

VISTA la bozza di accordo transattivo, allegato agli atti della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono approvate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, al bilancio pluriennale 2011-2013 ed alla relazione revisionale e programmatica 2011-2013;

PRECISATO che anche il bilancio pluriennale ha carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, ai sensi dell'art. 171 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile, in corso di esecuzione ed approvato con deliberazione n. 113 del 12.09.2011, che prevede

vendite per oltre 2 milioni di euro e quindi per circa il doppio delle risorse che occorrono per far fronte alla presente transazione;

RILEVATO che in via meramente subordinata, e nel caso di mancato conseguimento delle previste risorse derivanti dal Piano delle Alienazioni e finalizzate al pagamento di quanto stabilito per gli anni 2012 e 2013, giusto proprio atto n. 113 del 12/09/2011, il Comune di Colle di Val d'Elsa si obbliga comunque ad adempiere alle proprie obbligazioni nascenti dal presente atto utilizzando altre risorse che si siano rese, al tempo, disponibili nel bilancio di previsione attraverso:

- in via prioritaria, i proventi derivanti dal recupero, nei confronti di chi vie è tenuto, dei maggiori oneri derivanti dall'esproprio, nei limiti di cui al presente atto transattivo, il tutto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 786/1981 convertito dalla Legge 51/1982 e successive integrazioni di cui alle leggi finanziarie che obbligano le amministrazioni al rispetto del pareggio finanziario degli oneri relativi ai PEEP;
- in via subordinata, con entrate proprie dell'Ente, quali i proventi da permessi a costruire, avanzo amministrazione, o altre entrate a tal fine disponibili;

RILEVATO altresì, che la definizione economica del presente atto transattivo avviene entro la durata del bilancio pluriennale 2011-2013 approvato e che per la determinazione delle relative scadenze, pur non ricorrendone i presupposti, è stato preso a riferimento il comma 2 dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che disciplina i debiti fuori bilancio e stabilisce che l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazioni della durata di tre anni, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito;

Visto che sulla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - il parere favorevole, rispettivamente, del Responsabile del servizio interessato – e del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze – in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato :
Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 11 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco e n. 11 Consiglieri votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 11;
- voti contrari: nessuno;
- Consiglieri astenuti: n. 1 (Cavicchioli),

Pertanto

DELIBERA

1. di approvare l'accordo transattivo con i Sigg.ri Mugnaini Mario, Mugnaini Palmira e Belli Laura, il cui testo trovasi allegato agli atti della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile del Servizio Gare e Contratti alla stipulazione del presente atto;

2. di stabilire che l'importo complessivo di **€ 1.234.586,20** previsto dalla presente deliberazione, quale importo da corrispondere ai suddetti Signori a saldo e stralcio di ogni pretesa, sarà liquidato alle seguenti scadenze:

■ Anno 2011: totale **294.288,00** così ripartite:

a Mugnaini Mario	€ 84.460,66
a Mugnaini Palmira	€ 84.460,65
a Belli Laura	€ 125.366,69

■ entro e non oltre il **30 novembre 2012** € **470.149,10** così suddivise:

a Mugnaini Mario	€ 116.656,59
a Mugnaini Palmira	€ 116.656,58
a Belli Laura	€ 236.835,93

■ entro e non oltre il **15 luglio 2013** € **470.149,10** così suddivise:

a Mugnaini Mario	€ 116.656,58
a Mugnaini Palmira	€ 116.656,59
a Belli Laura	€ 236.835,93

3 di dare atto che i suddetti importi risultano così finanziati:

- per € **63.685,35** con versamenti già eseguiti ed interessi maturati presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Siena, tutti recanti data del 19/05/1994, dove il Comune di Colle di Val d'Elsa provvedeva al deposito amministrativo della indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza relativi alla realizzazione del PEEP in Loc. Abbadia, di cui agli atti della causa sopra detta;
- per € **129.520,65** al capitolo 9790 RRPP del Bilancio di previsione (prenotazione impegno 629/1994 sub 221/2011);
- per € **101.082,00** al capitolo 9119 RRPP del Bilancio di previsione (prenotazione impegno 1570/2010 sub 222/2011);
- per € **470.149,10** sul bilancio pluriennale 2011-2013, annualità 2012, all'intervento 2090202 capitolo 9245 (prenotazione impegno 13/2012);
- per € **470.149,10** sul bilancio pluriennale 2011-2013, annualità 2013, all'intervento 2090202 capitolo 9245 (prenotazione impegno 1/2013);

4. di dare atto altresì che il formale impegno delle somme di cui sopra e la liquidazione della spesa alle scadenze stabilite, saranno adottati con successivo e separato atto dal funzionario competente;

5. di stabilire In via meramente subordinata, e nel caso di mancato conseguimento delle previste risorse derivanti dal Piano delle Alienazioni e finalizzate al pagamento di quanto stabilito per gli anni 2012 e 2013, giusto proprio atto n. 113 del 12/9/2011, il Comune di Colle di Val D'Elsa si obbliga comunque ad adempiere alle proprie obbligazioni nascenti dal presente atto utilizzando altre risorse che si siano rese, al tempo, disponibili nel Bilancio di Previsione attraverso:

- in via prioritaria, i proventi derivanti dal recupero, nei confronti di chi vi è tenuto, dei maggiori oneri derivanti dall'esproprio, nei limiti di cui al presente atto transattivo, il tutto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 786/1981 convertito dalla legge 51/1982, e successive integrazioni di cui alle leggi finanziarie che obbligano le amministrazioni al rispetto del pareggio finanziario degli oneri relativi ai PEEP;

- in via subordinata: con entrate proprie dell'Ente, quali i proventi da permessi a costruire, avanzo di amministrazione, o altre entrate a tal fine destinabili.

6.con votazione separata avendo esito invariato (con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e con l'astensione del Consigliere Cavicchioli), di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. -

I

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suesesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 12/10/2011 12/10/2011 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, lì 12/10/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D'Aco

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì 12/10/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il 24/10/2011 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE